

Leggi fasciste che portarono a forme subalterne di partecipazione alla vita pubblica e sociale

Bruna Tadolini

La liberazione dall'occupazione nazista e dal regime fascista, è stata il momento finale di un drammatico ventennio durante il quale c'è stata una successione di atti e provvedimenti che progressivamente hanno soppresso la pluralità di voci, di interessi e di valori che rendono libera una società. Tutte queste leggi furono promulgate con l'approvazione del re Vittorio Emanuele III.

Non sono state solo le ben note leggi cosiddette "fascistissime", per intenderci quelle leggi eccezionali che trasformarono l'ordinamento giuridico dello Stato cominciando con il sopprimere, fra il 1925 ed il 1926, gli organi elettivi dei Comuni, e che culminarono, nel 1939, con la soppressione della Camera dei Deputati e la sua sostituzione con la Camera dei fasci e delle corporazioni. O la legge del dicembre 1925 sulla stampa.

Non sono state solo queste leggi a cancellare le libertà democratiche e la dialettica politica. Sono state soprattutto le leggi ed i decreti che, facendo leva sulle difficili condizioni

di vita della popolazione, fecero accettare l'idea che l'organizzazione e l'ordine fossero gli strumenti capaci di risolvere tutti i problemi. Con l'inquadrare le persone in forme subalterne di partecipazione, vennero rotti i legami di solidarietà esistenti fra di loro; venne minata l'etica delle relazioni sociali trasformando le persone in corresponsabili della macchina coercitiva e repressiva del regime.

Ecco alcuni esempi.

Legge n. 2029 del 26 novembre 1925 (G.U. n. 277 del 28 novembre 1925)

La legge restringeva il diritto di associazione, sottoponeva le associazioni al controllo della polizia e adottava misure repressive più severe (Fig .1).

Legge n. 562 del 18 marzo 1926 (G.U. n.102 del 3 maggio 1926)

La legge (di conversione del decreto 1°maggio 1925, n.582), con la creazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro, faceva subentrare lo Stato

nella gestione del tempo libero dei lavoratori. Offrendo dei servizi reali e concreti ("lo sport, l'escursionismo, il turismo, l'educazione artistica, la cultura popolare, l'assistenza sociale,

igienica, sanitaria, e il perfezionamento professionale") il partito fascista poteva, così, penetrare nel tessuto sociale orientandone i comportamenti (Fig. 2).

Fig. 1.

Conto Corrente con la Posta



GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI
Roma — Sabato, 28 novembre 1925
Numero 277

2292. — LEGGE 26 novembre 1925, n. 2029.
Regolarizzazione dell'attività delle Associazioni, Enti ed Istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle Province, dai Comuni e da Istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Province e dei Comuni. Pag. 4714

Fig. 2.

Conto Corrente con la Posta



GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII
Roma — Lunedì, 3 maggio 1926
Numero 102

998. — LEGGE 18 marzo 1926, n. 562.
Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi Pag. 1822

Legge 563 del 3 aprile 1926 (G.U. n. 87 del 14 aprile 1926)

La legge disciplinava i rapporti di lavoro. Stabiliva che soltanto i sindacati "legalmente riconosciuti", quelli fascisti riuniti nella Confederazione nazionale delle Corporazioni sindacali (nata nel 1922 a Bologna), potessero stipulare contratti collettivi e proibiva lo sciopero. I sindacati fascisti, infatti, con gli accordi di Palazzo Vidoni del 2 ottobre 1925, avevano la esclusività di rappresentanza dei lavoratori (Fig. 3).

Legge 1003 del 29 marzo 1928 (G.U. n. 116 del 18 maggio 1928)

A quella precedente fece seguito questa legge, secondo la quale gli iscritti al Partito Nazionale Fascista avrebbero avuto la precedenza nelle liste di collocamento (più antica era la loro affiliazione, più "scalavano" le graduatorie) (Figg. 4-5).

Legge n. 2499 del 15 dicembre 1927 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1928)

La legge convertiva il Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle società cooperative e l'istituzione dell'Ente nazionale per la cooperazione. A questo ente (art. 1) era demandato, dal Ministero per l'Economia Nazionale, l'esecuzione delle ispezioni delle società cooperative ed esso aveva, perciò, di fatto, il potere di deliberarne lo scioglimento attraverso la nomina di un commissario (Fig. 6).

Legge n. 2247 del 3 aprile 1926 (G.U. n. 7 del 11 gennaio 1927)

La legge n. 2247 del 3 Aprile 1926, che iniziò l'opera di indottrinamento della gioventù. Con questa legge venne istituito l'Ente morale denominato Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù, con cui si estrometteva tutta la rete delle organizzazioni concorrenti

Fig.3.

Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA



UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII

Roma — Mercoledì, 14 aprile 1926

Numero 87

865. — LEGGE 3 aprile 1926, n. 563.

Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.

Pag. 1590

Fig. 4 Tessera del PNF Partito Nazionale Fascista del 1930. Senza l'iscrizione al partito non era possibile fare carriera e non si poteva avere la precedenza nelle liste di collocamento (collezione privata).



e si controllava in modo esclusivo l'educazione delle giovani generazioni (Figg. 7-8).

Legge n. 696 del 9 aprile 1928 (G.U. n. 88 del 13 aprile 1928)

L'azione iniziata con la legge precedente venne completata con questo provvedimento, quando, con il Concordato firmato nel febbraio, venne meno l'occhio di riguardo

che fino ad allora c'era stato verso la Chiesa. Con questa legge venne ordinato lo scioglimento delle ultime organizzazioni giovanili che fossero in antitesi ai Balilla, in particolare quella degli scouts che avevano potuto esistere fino ad allora. Dopo tre anni vennero definitivamente sciolti anche tutti i circoli della gioventù cattolica e tutte le federazioni universitarie (Fig. 9).

Fig.5.

Conto corrente con la Posta



GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69°ROMA - Venerdì, 18 maggio 1928 - ANNO VINumero 116

1439. — REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 1003.
Disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di la-
voro Pag. 2117

Art. 11.

E' vietato ai datori di lavoro di assumere in servizio prestatore d'opera disoccupati non iscritti negli uffici di collocamento di cui all'art. 1 del presente decreto. Ad essi è data facoltà di scelta, nell'ambito degli iscritti negli elenchi, con preferenza a coloro che appartengono al Partito Nazionale Fascista e ai Sindacati fascisti. All'uopo hanno facoltà di prendere visione degli elenchi e dei documenti esistenti nell'ufficio, che riguardino lo stato professionale di ciascun iscritto.

[...]

Fig.6.



Fig. 7 Tessera della GIL, Gioventù Italiana del Littorio, del 1939 col testo del giuramento di fedeltà al duce presente in tutte le organizzazioni fasciste. Dopo l'estromissione di tutte le associazioni e organizzazioni concorrenti tutti i giovani dovevano essere iscritti alla GIL per poter partecipare alle attività sportive e scolastiche (collezione privata).



Fig. 8.

<u>Conto Corrente con la Posta</u>		
		
GAZZETTA UFFICIALE		
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA		
Anno 68°	ROMA - Martedì, 11 gennaio 1927 - ANNO V	Numero 7
Numero di pubblicazione	LEGGI E DECRETI	
47. — LEGGE 3 aprile 1926, n. 2247.		
Istituzione dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.		
Pag. 86		

Fig. 9.

<u>Conto corrente con la Posta</u>		
		
GAZZETTA UFFICIALE		
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA		
Anno 69°	ROMA - Venerdì, 13 aprile 1928 - ANNO VI	Numero 88
1109. — REGIO DECRETO-LEGGE 9 aprile 1923, n. 696.		
Modificazioni al R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente la istituzione dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.		
Pag. 1576		

Legge n. 578 del 17 aprile 1930 (G.U. n. 121 del 23 maggio 1930)

Non furono solo le reti delle organizzazioni sindacali, della cooperazione, dell'assistenza e dell'educazione fisica e morale dei giovani a venire smantellate. Nel 1930, con il Regio Decreto n.84 del 12 febbraio, venne imposto di trasferire alla Croce Rossa Italiana (che aveva una struttura militare) tutte le competenze relative al soccorso. Vennero così sciolte tutte le associazioni di volontariato e le pubbliche assistenze (Fig. 10).

Discriminazione delle donne

L'unico volontariato che venne

incentivato fu quello delle donne, un volontariato "coercitivo" all'interno della famiglia. Si susseguirono infatti leggi che limitavano il lavoro femminile extra domestico.

Ad esempio, con la Riforma Gentile, in particolare con il Regio Decreto 1054 del 6 maggio 1923, venne proibita alle donne la direzione delle scuole medie e secondarie (Fig. 11).

Dopo pochi anni, con il Regio Decreto 2480 del 1926 (art. 11), venne a loro proibito anche l'insegnamento della filosofia, della storia e dell'economia nelle scuole secondarie (Figg. 12-13).

Fig. 10.

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA



UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71°

ROMA - Venerdì, 23 maggio 1930 - ANNO VIII

Numero 121

897. — LEGGE 17 aprile 1930, n. 578.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, concernente modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana

Pag. 2046

Con la Legge 221 del 18 gennaio del 1934, di conversione del Regio decreto-legge 28 novembre 1933 n. 1554, vengono stabiliti dei limiti alle assunzioni di personale femminile nelle pubbliche amministrazioni (Fig. 14).

Successivamente con la legge 77 del 5 gennaio 1939 di conversione del Regio decreto-legge 5 settembre 1938 n. 1514 (Disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati), si impedì ai datori

di lavoro sia pubblici sia privati, di assumere più del 10% di donne; quelle già assunte in eccesso dovevano essere licenziate o pensionate appena fosse stato legalmente possibile. Venivano esclusi dalla norma solo i lavori che il regime considera particolarmente "adatti" alle donne (mansioni meramente esecutive o quelli in cui il datore di lavoro era un membro della famiglia, come marito, padre) (Fig. 15).

Vale la pena vedere il testo in argomento per esteso.

Fig. 11.



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923**Roma — Sabato, 2 giugno****Numero 129**

REGIO DECRETO 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali.

Art. 12.

A capo di ogni Istituto è un preside che ne ha il governo insieme con il Collegio dei professori.

I presidi sono scelti dal Ministro tra i professori ordinari provveduti di laurea con almeno un quadriennio di anzianità di ordinario. Dalla scelta sono escluse le donne.

[...]

Fig. 12 Libro e moschetto, lo slogan adottato dal regime fascista per l'educazione scolastica, spesso presente nei libri di testo e quaderni.



Fig. 13.

<u>Conto Corrente con la Posta</u>		
		
GAZZETTA UFFICIALE		
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA		
Anno 68°	ROMA - Martedì, 29 marzo 1927 - ANNO V	Numero 73
 661. — REGIO DECRETO 9 dicembre 1926, n. 2480. Regolamento per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi d'istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio Pag. 1342 Art. 11. Ai concorsi e agli esami di abilitazione sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne, fatta eccezione dei concorsi delle classi IV, V (limitatamente ai concorsi per l'istituto tecnico) VI e VII (limitatamente ai concorsi per il liceo classico e il liceo scientifico) di cui all'annessa tabella, che sono riservati agli uomini, e dei concorsi e degli esami di abilitazione per maestra giardiniera negli istituti magistrali, che sono riservati alle donne.		

Art. 1 *L'assunzione delle donne agli impieghi presso le Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti od Istituti pubblici, ai quali esse sono ammesse in base alle disposizioni in vigore nonché agli impieghi privati, è limitata alla proporzione massima del dieci per cento del numero dei posti. È riservata alle pubbliche Amministrazioni la facoltà di stabilire*

una percentuale minore nei bandi di concorso per nomine ad impieghi. Le pubbliche Amministrazioni e le aziende private che abbiano meno di dieci impiegati, non possono assumere alcuna donna quale impiegata. E' fatta eccezione nei riguardi nelle aziende private per le parenti od affini sino al quarto grado del titolare dell'azienda.

Art. 2 Oltre i casi già previsti dalle vigenti leggi, gli ordinamenti delle singole Amministrazioni stabiliranno l'esclusione della donna da quei pubblici impieghi ai quali sia ritenuta inadatta, per ragioni di inidoneità fisica o per le caratteristiche degli impieghi stessi.

Fig. 14.

Conto corrente con la Poste

GAZZETTA



UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75°ROMA - Martedì, 27 febbraio 1934 - ANNO XII

Numero 48

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 221.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, contenente norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato Pag. 1058

Articolo unico.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono autorizzate a stabilire nei bandi di concorso per nomine ad impieghi, comunque denominati, nei rispettivi servizi, l'esclusione delle donne dalle assunzioni ovvero i limiti entro i quali le assunzioni di personale femminile possono avere effetto.

Restano ferme le disposizioni già in vigore che sanciscono esclusioni o limitazioni all'assunzione o alla carriera del personale femminile.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

[...]

Fig. 15.

Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 6 febbraio 1939 - Anno XVII

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 77.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge
5 settembre 1938-XVI, n. 1514, concernente la disciplina dell'as-
sunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati.
Pag. 624

Art. 3 Le disposizioni del presente decreto non si applicano per gli impieghi pubblici che, in considerazione delle loro caratteristiche sono riservati alle donne in via esclusiva dalle disposizioni in vigore e per gli impieghi pubblici e privati che risultano particolarmente adatti per le donne e che saranno successivamente specificati con decreto Reale.

Con la legge di conversione viene aggiunto il seguente comma:
In particolare le disposizioni del presente decreto non si applicano per quanto concerne il personale direttivo e insegnante delle scuole elementari e il personale insegnante delle scuole medie.

Art. 4 Le aziende private sono tenute ad inviare ai rispettivi Consigli provinciali delle corporazioni, entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, un elenco numerico del personale

dipendente distinto per categorie e sesso. Copia di tale elenco deve essere conservata presso la sede della azienda e aggiornata con le successive variazioni. Tale copia deve essere esibita a richiesta dell' Autorità. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 200 a L.2000.

Art.5 Le donne che, alla data dell' entrata in vigore del presente decreto, occupano, presso Amministrazioni dello Stato ed altri Enti od Istituti pubblici, posti in soprannumero rispetto alla percentuale fissata con l' art.1, saranno mantenute in servizio fino al compimento dell' anzianità minima di carriera richiesta per il collocamento in posizione di quiescenza e, se assunte con contratto a termine saranno mantenute in servizio fino alla scadenza del contratto. Qualora tale scadenza si verifichi

prima di un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contratto potrà essere prorogato fino al compimento di detto triennio.

Le donne che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, occupano presso aziende private posti in soprannumero rispetto alla percentuale fissata con l'art.1, saranno entro il termine di tre anni gradualmente sostituite con personale maschile, previa la corresponsione

a loro favore dell'indennità di licenziamento a norma delle disposizioni in vigore.

Qualora, nell'attuazione della disposizione di cui al primo comma, il numero delle impiegate che, avendo uguale anzianità, abbiano raggiunto contemporaneamente il limite minimo di servizio per essere collocate in posizione di quiescenza, sia superiore a quello dei posti di soprannumero rispetto alla percentuale di cui

Fig. 16 La famiglia tipo desiderata dal regime fascista: una famiglia numerosa con tutti i suoi componenti facenti parte delle organizzazioni create dal regime. A sinistra i più piccoli inquadrati nei Figli e Figlie della Lupa e a destra i Balilla. Dietro i genitori con la classica camicia nera (da Italia in camicia nera, Octavo, 2002).



all'art.1, saranno osservati per la conservazione dell'impiego in quanto applicabili alle donne i criteri preferenziali stabiliti dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176, per l'ammissione ai pubblici impieghi. Nell'attuazione della disposizione di cui al secondo comma, le aziende private osserveranno, per la determinazione delle impiegate che dovranno essere mantenute in servizio nei limiti della percentuale di cui all'art.1, e per la determinazione dell'ordine di licenziamento di quelle eccedenti tale percentuale, gli stessi criteri preferenziali in quanto applicabili alle donne, stabiliti dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176.

Art.6 Sono abrogati il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto o col medesimo incompatibile. [...]

Con Regio decreto 29 giugno 1939 n. 898 (norme circa l'assunzione di personale femminile negli impieghi pubblici e privati) vengono elencati dettagliatamente gli impieghi adatti alle donne, per esempio: dattilografia, telefonia, stenografia, biblioteca, segreteria, cassiere, vendita abbigliamento infantile e femminile, vendita articoli casalinghi, ecc.

Questi sono solo alcuni esempi di discriminazione delle donne, attraverso forti limitazioni dell'accesso al lavoro, e di quella sistematica disgregazione della rete delle associazioni che è stata imposta dal fascismo (Fig. 16).

Per capirne la portata basta pensare cosa accadrebbe se venissero applicate oggi. Delle 68 associazioni e cooperative iscritte all'albo ed attive nel Comune di Sasso Marconi nessuna potrebbe esercitare la propria attività. Non i sindacati ed i patronati, non le associazioni culturali (danza, musica, poesia, teatro...), non quelle sportive (arco, atletica, baseball, calcio, ciclismo, karatè, ginnastica, nuoto, orienteering, pattinaggio, vela), non quelle di pubblica assistenza (agli anziani, agli handicappati, ai malati...), non quelle educative (asili, campi solari...) non quelle hobbistiche (folklore, fotografia, francobolli, metal detector, storia locale, tartufo). Tutta questa variegata moltitudine di attività, a cui ci rivolgiamo nelle difficoltà o per rendere più piacevole la nostra vita, non potrebbe esistere. Sarebbe cancellata la rete di relazioni e di legami solidaristici che rendono la nostra società umana, dato che esse si fondano sul volontariato e sul mettere a disposizione della comunità il proprio tempo e le proprie competenze. Sarebbe cancellata la libertà di decidere i propri comportamenti sia come fornitori che come fruitori di un servizio dato alla comunità, poiché, in entrambi i casi, si diventerebbe subalterni e dipendenti dal consenso alla politica del regime.